Pubblicato il 21/07/2023

N. 04228/2023 REG.PROV.CAU.
N. 07283/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7283 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Monaco e Cristiano Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Via Antonio Mordini, 14;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. 99/1-1 CC del 7 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 55 del 12 luglio 2022;
- del giudizio di non idoneità del ricorrente al reclutamento nell'Arma dei carabinieri, espresso in data 7 marzo 2023 dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
- della graduatoria finale di merito relativa alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b)*, del bando di concorso, pubblicata in data 14 aprile 2023, nella parte in cui non annovera il ricorrente tra i vincitori del concorso;
- del decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. 99/9-2-2022 del 12 aprile 2023, recante l'approvazione della suddetta graduatoria concorsuale;
- di ogni altro atto comunque connesso a quelli impugnati in via principale, con particolare riferimento: al bando di concorso; alle Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso; al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante la "*Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (...)*" e la "*Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*"; agli ulteriori atti amministrativi generali o regolamentari eventualmente applicati dall'Amministrazione; alla graduatoria di merito e agli atti consequenziali adottati dall'Amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 27, 41 e 49 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Considerato che:
- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri – in quanto il candidato ha riportato il-OMISSIS-nella caratteristica somato-funzionale AVSG (apparati vari – apparato stomatognatico), in dipendenza della seguente diagnosi: "-*OMISSIS*-";
- con il ricorso è stata impugnata anche la graduatoria del concorso, provvedendo alla notifica a un controinteressato;
- con l'ordinanza n-OMISSIS-del 9 giugno 2023, questa Sezione ha disposto una verificazione, della quale è stata incaricata la Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, al fine di "*(...) accertare se il ricorrente sia affetto dalla causa di non idoneità riscontrata in sede concorsuale e quale sia il coefficiente attribuibile al candidato per la caratteristica somato-funzionale AVSG*";
- l'Organo incaricato ha esposto nella propria relazione conclusiva, depositata il 6 luglio 2023, "*che il ricorrente non è affetto dalla causa di non idoneità riscontrata in sede concorsuale e che il coefficiente attribuibile al candidato per la caratteristica somato-funzionale AV-SG è-OMISSIS- (Cod. 42 del DM 04.06.2014), pertanto compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale*";

Ritenuto, in considerazione dell'esito della verificazione, di dover accogliere la domanda cautelare ai fini della sottoposizione del ricorrente alle prove concorsuali non ancora espletate;
Ritenuto, inoltre, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;
Ritenuto di disporre che:
- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro venti giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 6 dicembre 2023;
Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare e che la decisione sulle spese di verificazione debba essere rinviata all'esito dell'udienza pubblica come sopra fissata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie la domanda cautelare ai fini della sottoposizione del ricorrente alle prove concorsuali non ancora espletate.
Dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.
Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 6 dicembre 2023.
Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.
Rinvia la decisione sulle spese di verificazione all'esito dell'udienza pubblica come sopra fissata.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.